

Informazioni essenziali dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'Articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

REGOLO S.P.A. - società controllante di ANTARES VISION S.P.A.

1. Premessa

In data 27 aprile 2020, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi (congiuntamente, le **Parti**) hanno sottoscritto un patto parasociale (il **Patto Parasociale**) finalizzato a coordinare l'esercizio del diritto di voto nell'organo amministrativo e nell'assemblea di Regolo S.p.A., con sede legale in Travagliato (BS), via del Ferro 16, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 03926430988 (**Regolo**), nonché la disposizione delle azioni dagli stessi rispettivamente possedute (direttamente e indirettamente) nel capitale sociale di Regolo, così da assicurarne la stabilità gestionale e proprietaria e consentire agli stessi congiuntamente l'esercizio del controllo, in via indiretta, anche su Antares Vision S.p.A. (**Antares Vision**), società ammessa in data 14 maggio 2021 sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**MTA**), segmento STAR, con sede legale in Travagliato (BS), via del Ferro 16, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 02890871201. Antares Vision è controllata da Regolo ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato (il **TUF**).

Si segnala che la maggioranza del capitale sociale di Regolo è ad oggi posseduta da Dorado S.r.l., con sede legale in Travagliato (BS), via del Ferro 16, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 04042900987, i cui soci sono Emidio Zorzella e Massimo Bonardi, rispettivamente titolari di una partecipazione pari al 50% del capitale della società.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'Articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a) e b), del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto, direttamente, n. 717.900 azioni di Regolo, rappresentative del 74,61% del capitale sociale avente diritto di voto.

Regolo è titolare di n. 37.187.802 azioni ordinarie di Antares Vision, rappresentative del 53,92% del capitale sociale avente diritto di voto.

Antares Vision è una società per azioni con sede legale a Travagliato (BS), via del Ferro n. 16, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 02890871201, le cui azioni sono state ammesse sul MTA, segmento STAR, in data 14 maggio 2021, capitale sociale pari ad Euro 169.161,59 suddiviso in n. 70.437.730 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui: n. 68.998.140 azioni ordinarie, n. 250.000 azioni speciali e n. 1.189.590 azioni *performance*.

4. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi posseduti

Il Patto Parasociale è stato perfezionato tra le seguenti Parti:

1. Emidio Zorzella (**EZ**), nato a Brescia il 16 luglio 1971, codice fiscale ZRZMDE71L16B157R; e
2. Massimo Bonardi (**MB**), nato a Iseo (BS) il 28 ottobre 1970, codice fiscale BNRMSM70R28E333U.

Le Parti hanno conferito nel Patto Parasociale tutte le azioni di Regolo, direttamente e indirettamente, di loro proprietà (le **Azioni Sindacate**), come indicato nella tabella che segue:

Parti	N. Azioni Regolo possedute	N. Azioni Sindacate	% sul totale Azioni Sindacate	% sul totale Azioni Regolo con diritto di voto
EZ	58.950 direttamente 300.000 tramite Dorado S.r.l.*	58.950 direttamente 300.000 tramite Dorado S.r.l.*	50%	37,3%
MB	58.950 direttamente, 300.000 tramite Dorado S.r.l.*	58.950 direttamente, 300.000 tramite Dorado S.r.l.*	50%	37,3%
TOTALE	717.900	717.900	100%	74,61%

*Regolo è controllata da Dorado S.r.l. (la quale possiede 600.000 azioni di Regolo e dunque il 60% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee di Regolo), il cui capitale sociale è posseduto nella misura paritaria del 50% ciascuno da Emidio Zorzella e Massimo Bonardi. Sul punto si segnala che in data 27 maggio 2020 Emidio Zorzella e Massimo Bonardi hanno ceduto a Dorado S.r.l. rispettivamente n. 300.000 azioni ciascuno, rappresentative del 30% (e pertanto, complessivamente del 60%) del capitale sociale di Regolo.

Regolo esercita il controllo su Antares Vision ai sensi dell'articolo 93 del TUF, in quanto possiede il 53,92% del capitale sociale con diritto di voto della stessa.

5. Pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

Il Patto Parasociale disciplina, tra l'altro: (i) la nomina dell'organo amministrativo di Regolo; (ii) le modalità di formazione delle decisioni in seno agli organi sociali di Regolo; e (iii) taluni limiti al trasferimento di partecipazioni, il tutto come di seguito sintetizzato.

Quanto al punto (i), il Patto Parasociale prevede l'impegno delle Parti di far sì che la gestione di Regolo sia affidata, alternativamente e secondo quanto le Parti stesse concorderanno: (a) ad un amministratore unico, nella persona dell'una o dell'altra Parte; o (b) ad un consiglio di amministrazione di tre amministratori, composto dalle Parti o (nel caso di impossibilità di espletare la carica) dal/i soggetto/i designato/i dalla/e Parte/i così impossibilitata/e, nonché da un terzo componente designato di comune accordo dalle Parti stesse.

Quanto al punto (ii), il Patto Parasociale prevede:

- a. l'impegno delle Parti di far sì che le decisioni, gli atti e le iniziative relative a determinate materie, individuate nel Patto Parasociale, vengano assunte con il consenso di entrambe le Parti, fermo restando che, in caso di mancato accordo, entrambe le predette Parti esprimeranno il proprio voto in senso contrario all'assunzione della delibera di cui si tratti e, nel caso di decisioni e/o iniziative di competenza dell'amministratore unico, faranno in modo che quest'ultimo si astenga dalle iniziative e/o dagli atti di cui si tratti;
- b. l'impegno delle Parti di esprimere il proprio voto negli organi sociali deputati e a uniformare il proprio comportamento al fine di dare attuazione a quanto sopra indicato

e, pertanto, secondo quanto concordato in sede di preventiva consultazione con l'altra Parte.

Quanto al punto (iii), il Patto Parasociale prevede:

- a. l'impegno di ciascuna Parte a non trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ad un soggetto che direttamente o indirettamente operi nel settore dei sistemi di ispezione e/o tracciamento e/o nel settore dello *smart data management* e/o dell'intelligenza artificiale e/o possieda direttamente o indirettamente una partecipazione in società o altri enti operanti in detti settori superiore al 20% ovvero, in caso di società quotate, al 5%;
- b. fermo restando quanto indicato nella precedente lettera a., la libertà di ciascuna Parte di trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ad una Persona Correlata (ossia qualsiasi società o altro ente direttamente o indirettamente controllato ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), Codice Civile), a condizione che quest'ultima assuma previamente per iscritto ogni impegno ed obbligazione derivante dal Patto Parasociale e ferma la responsabilità solidale della parte cedente per il puntuale ed esatto adempimento di detti impegni ed obbligazioni;
- c. il diritto di prelazione di ciascuna Parte in ordine a tale trasferimento con il quale l'altra Parte intenda trasferire a terzi diversi da una Persona Correlata, in tutto o in parte, un quantitativo delle proprie azioni tale per cui, per effetto di tale trasferimento, le Parti nel loro complesso cesserebbero di possedere la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie di Regolo;
- d. l'irrelevanza (ai fini del Patto Parasociale) del trasferimento in tutto o in parte delle azioni rispettivamente possedute dalle Parti, in qualsiasi forma realizzato, a beneficio di una società della quale (eventualmente anche per effetto di detto trasferimento) esse Parti possiedano nel loro complesso la maggioranza dei voti esercitabili nella relativa assemblea ordinaria.

6. Durata del Patto Parasociale e delle pattuizioni parasociali ivi contenute

Il Patto Parasociale è entrato in vigore alla data della sottoscrizione, il 27 aprile 2020, e vincola le Parti per il periodo di 3 anni da tale data, fermo restando che esso dovrà intendersi rinnovato per ulteriori periodi di un anno qualora nessuna delle Parti abbia manifestato all'altra la volontà di non prorogarne la vigenza mediante comunicazione scritta, trasmessa con un preavviso di almeno centottanta giorni prima della scadenza originaria o come di volta in volta prorogata.

Il Patto Parasociale cesserà di essere efficace allorché le Parti cessino di possedere nel loro complesso, sommando a questo fine anche le partecipazioni eventualmente cedute ad una o più Persona/e Correlata/e, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto nelle Assemblee ordinarie di Regolo.

7. Deposito a Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia in data odierna. L'estratto predisposto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 129 del Regolamento Consob 11971/99 è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

8. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

Le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell'Articolo 130 del Regolamento Consob 11971/99, sul sito internet della Società all'indirizzo www.antaesvision.com.

19 maggio 2021